

Imposte dirette

FUSIONI e SCISSIONI

in CONSOLIDATO FISCALE

RIPORTO degli INTERESSI INDEDUCIBILI

di Sandro Cerato e Michele Bana

QUADRO NORMATIVO

L'art. 96, co. 7, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5196] riconosce la **deducibilità** Ires, in capo al gruppo, delle eventuali **eccedenze** di **interessi passivi**, prodotte da una partecipante al consolidato fiscale nazionale, purché trovino capienza nel ROL (risultato operativo lordo) di altre società aderenti all'istituto. Nel caso di fusione o scissione interessante tali imprese, è prevista l'applicazione dei **medesimi criteri** stabiliti per il **riporto**, a favore dell'avente causa, delle **perdite fiscali** prodotte dal dante causa (**artt.**

172, co. 7, e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 [CFF 5272 e 5273]).

Qualora tale fattispecie si verifichi in pendenza del regime dell'imposizione di gruppo, senza determinarne l'interruzione, l'Agenzia dell'Entrate ritiene che gli **interessi passivi eccedenti** – a differenza delle perdite, illimitatamente riportabili (C.M. 9.3.2010, n. 9/E) – sono soggetti ai **vincoli** dettati, con riferimento a queste ultime, nell'ipotesi di fusione e scissione (R.M. 12.4.2011, n. 42/E).

INTERESSI PASSIVI – CRITERIO GENERALE di DEDUCIBILITÀ: l'art. 96, D.P.R. 917/1986 [CFF 5196] contempla, in sede di determinazione del reddito d'impresa, l'**integrale deducibilità** degli **interessi passivi** e oneri finanziari assimilati – diversi da quelli compresi nel costo dei beni, a norma dell'art. 110, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF 5210] – di competenza, fino a **concorrenza di quelli attivi** e proventi assimilati ⁽¹⁾ imputati al Conto economico del medesimo periodo.

Sul punto, si rammenta, infatti, che hanno esaurito il proprio effetto le ulteriori franchigie di rilevanza fiscale, previste per i soli periodi d'imposta 2008 (€ 10.000) e 2009 (€ 5.000).

Gli **eventuali interessi passivi eccedenti** possono, in ogni caso, essere **dedotti** nel limite del **30% del risultato operativo lordo della**

gestione caratteristica (ROL), determinato come differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c., senza considerare le seguenti voci:

- B)8): costi per godimento di beni di terzi, limitatamente ai canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;
- B)10)a): ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
- B)10)b): ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Qualora gli oneri finanziari di competenza non trovino completa capienza in tale soglia, l'**importo residuo** è comunque **riportabile, senza alcuna limitazione temporale**, nei successivi periodi d'imposta, al fine di essere dedotto nell'esercizio in cui sussista un 30% del ROL ⁽²⁾

(1) *L'eventuale eccedenza degli interessi attivi di competenza, rispetto a quelli passivi del medesimo periodo, non è riportabile nei successivi periodi d'imposta, ma è comunque utilizzabile ai fini della deduzione dei pregressi oneri finanziari riportati, sebbene non previsto dall'art. 96, D.P.R. 917/1986, secondo le stesse modalità di rilevanza Ires previste per gli interessi passivi di competenza (C.M. 23.6.2010, n. 38/E, paragrafo 1.4).*

(2) *Diversamente, nel caso in cui – dopo aver dedotto tutti gli interessi passivi ed oneri assimilati – rimanga inutilizzata una parte del 30% del ROL, prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo al 31.12.2007 (esercizio*

tale da consentire l'attribuzione della rilevanza les agli interessi passivi sia di competenza che pregressi (art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986).

RIPORTO nel CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE:

il co. 7, dell'art. 96, D.P.R. 917/1986 stabilisce, inoltre, che l'**eccedenza di interessi passivi indeducibili** può essere **riportata anche ad abbattimento del reddito complessivo del gruppo** a cui partecipi l'impresa che ha prodotto tali oneri finanziari (artt. 117-129, D.P.R. 917/1986 [CFF 5217 - 5229]), purché le **altre società** appartenenti alla *fiscal unit* presentino – per il medesimo periodo d'imposta – un **ROL capiente non integralmente utilizzato**, comprese le eccedenze riportate, ad eccezione di quelle formatesi prima dell'accesso al consolidato nazionale.

RIPORTO nella FUSIONE e SCISSIONE:

l'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986 [CFF 5273] stabilisce che ai **pregressi interessi passivi indeducibili** di cui all'art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986 si applicano le **medesime disposizioni** previste per il **riporto delle perdite fiscali** prodotte dalle società partecipanti alla fusione, ovvero alla scissione, in virtù del richiamo operato dall'art. 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 [CFF 5273]. Conseguentemente, devono essere rispettati alcuni **vincoli** di natura quantitativa, e precisamente:

- gli **interessi passivi** delle società partecipanti alla fusione o scissione, comprese l'incorporante e la beneficiaria, possono essere portati in **diminuzione dal reddito della società avente causa**, per la parte **non eccedente l'importo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio** oppure, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione (art. 2501-quater c.c.), dal progetto o dalla situazione patrimoniale di scissione (artt. 2506-bis e 2506-ter c.c.): a tale fine, non rilevano i conferimenti e i versamenti eseguiti negli ultimi ventiquattro mesi, rispetto alla data del predetto documento contabile, ad eccezione dei contributi di legge erogati dallo Stato e dagli enti pubblici. La **limitazione** in parola **non opera**, tuttavia, nel caso di **spin-off parziale**, eseguito in forma proporzionale: la società scissa conserva, infatti, il diritto al riporto degli interessi passivi dalla stessa prodotti, e non trasferiti alla beneficiaria, escludendo dunque un rischio di elusione da compensazione intersoggettiva di tali oneri

finanziari (R.M. 30.6.2009, n. 168/E);

- il **Conto economico** della società i cui interessi passivi indeducibili sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello della deliberazione dell'operazione straordinaria e redatto a norma dell'art. 2425 c.c., supera il cd. **test di vitalità**,⁽³⁾ in virtù dell'esposizione di alcune componenti reddituali **superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti**:
 - **ricavi e proventi dell'attività caratteristica**, ovvero di natura ricorrente, **non necessariamente** quelli rappresentati nelle **voci A)1)** «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» e **A)5)** «Altri ricavi e proventi»: si pensi, ad esempio, al caso particolare delle **holding di partecipazioni**, che comportano la necessità di considerare **anche le voci C)15)** «Proventi da partecipazioni» e **C)16)** «Proventi diversi dai precedenti», in cui sono iscritti i relativi componenti positivi ordinari di reddito. Il richiamo al concetto di «gestione tipica» deve, pertanto, indurre ad escludere, ai fini di tale verifica, i contributi alla ristrutturazione aziendale, in quanto non ricorrenti, essendo collegati ad un intervento eccezionale, e come tali imputati alla voce E)20) «Proventi straordinari» (R.M. 13.7.2009, n. 183/E);
 - **spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi**, riportati nella **voce B)9), lett. a) e b)** del Conto economico civilistico: sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora non risultino iscritti costi per il personale, la **vitalità aziendale** può comunque essere provata, sulla base di **altri fattori** (R.M. 29.10.2002, n. 337/E). Ferma restando, in ogni caso, la facoltà del contribuente di presentare – a norma dell'art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 600/1973 [CFF 6337a] – un'apposita **istanza di interpello**, al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986 (R.M. 10.4.2008, n. 143/E);
- le **azioni o quote** della società i cui **interessi passivi indeducibili** sono **riportabili non risultano possedute dall'avente causa**, ovvero da altra impresa partecipante alla fusione o scissione: in caso contrario, gli oneri finanziari in parola non rilevano, sino a con-

2010, per i cd. contribuenti «solari»), tale eccedenza è riportabile, ad incremento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del seguente anno fiscale (art. 96, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986).

⁽³⁾ Le condizioni di vitalità economica devono risultare soddisfatte, oltre che nel periodo precedente alla fusione o scissione, sino al momento di deliberazione dell'operazione straordinaria (R.M. 10.4.2008, n. 143/E).

RIPORTO degli INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Criterio generale	Art. 96, co. 4, D.P.R. 917/1986: gli interessi passivi indeducibili, per incapacità negli interessi attivi di periodo e del 30% del ROL, sono riportabili nei successivi periodi d'imposta, senza limitazioni temporali
Fusioni e scissioni	Artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986: i pregressi interessi indeducibili sono soggetti alle medesime regole di riporto delle perdite fiscali
Consolidato fiscale nazionale	Art. 96, co. 7, D.P.R. 917/1986: gli interessi passivi indeducibili della società consolidata possono essere dedotti dal reddito complessivo del gruppo, purché vi sia corrispondenza con il ROL di altre società partecipanti alla <i>fiscal unit</i>
Prassi dell'Agenzia delle Entrate	Nel caso di fusione o scissione interessante una società partecipante al consolidato fiscale nazionale, senza determinare l'interruzione dell'imposizione di gruppo: <ul style="list-style-type: none"> ● le perdite fiscali della partecipante maturate in costanza del regime aggregato sono illimitatamente riportabili, in compensazione con il reddito imponibile della <i>fiscal unit</i> (C.M. 9/E/2010); ● gli interessi passivi sono soggetti ai vincoli di cui agli artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 (R.M. 42/E/2011), e dunque al limite del patrimonio netto, al test di vitalità ed al possesso delle azioni o quote in capo ad un soggetto diverso dall'avente causa e da un'altra partecipante all'operazione straordinaria

correnza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali partecipazioni, effettuata in sede di determinazione del reddito dalla società partecipante, ovvero dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto dell'operazione straordinaria.

RAPPORTI con il CONSOLIDATO: tali norme non prevedono, tuttavia, alcun **coordinamento** con l'ipotesi in cui l'impresa interessata dall'operazione straordinaria appartenga, inoltre, al gruppo fiscale nazionale – caso regolato, in termini generali, dall'art. 96, co. 7, D.P.R. 917/1986 – né la legislazione vigente prescrive espressamente quale sia la disciplina prevalente: quella dettata per il consolidato oppure quella prevista per le fusioni e scissioni?

La fattispecie, con particolare riferimento agli atti di riorganizzazione che non interrompono l'imposizione Ires su base aggregata (art. 11, D.M. 9.6.2004 [CFF 6051]), ha formato oggetto di un apposito chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, formalizzato nella R.M. 12.4.2011, n. 42/E, anche al fine di sciogliere eventuali dubbi sorti in seguito all'emanazione della C.M. 9.3.2010, n. 9/E, riguardante la disciplina del **riporto** delle **perdite** nella **fusione e scissione**, applicabile

pure ai pregressi interessi passivi indeducibili, nell'ipotesi in cui coinvolga società partecipanti al consolidato fiscale nazionale, **senza determinare l'interruzione**.

La C.M. aveva, infatti, riconosciuto l'**illimitata riportabilità** delle **perdite maturate in perdita** del regime dell'**imposizione di gruppo**, escludendo dunque l'operatività dei vincoli di cui all'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986, in virtù della natura di tale istituto, che consente già – anche in assenza di fusione o scissione – la **compensazione intersoggettiva** delle perdite conseguite dalle partecipanti negli esercizi di validità dell'opzione.

In altre parole, il ricorso all'operazione di fusione o scissione non determina un beneficio aggiuntivo rispetto a quanto contemplato dall'accesso al consolidato fiscale nazionale, che continua ad esplicare la propria efficacia: conseguentemente, la suddetta **disposizione limitativa** è stata ritenuta **applicabile** alle **sole perdite pregresse**, rispetto al periodo di efficacia del consolidato.

R.M. 42/E/2011 – RECENTE PRASSI MINISTERIALE: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso dei **pregressi interessi passivi indeducibili**, si deve pervenire a **conclusioni diverse** rispetto a quelle raggiunte con riferimento al **regime**

del **riporto** delle **perdite fiscali** (C.M. 9/E/2010), sebbene riguardanti la **medesima fattispecie** di natura straordinaria, ovvero un'operazione di fusione o scissione non determinante l'interruzione dell'imposizione di gruppo.

L'orientamento in parola si fonda sulla considerazione che la **compensazione intersoggettiva** delle **perdite** con i **redditi imponibili** si fonda su **meccanismi differenti** rispetto a quelli previsti per gli interessi passivi indeducibili ed il ROL: la prima, piena ed assoluta, mentre la seconda caratterizzata da una **mera e spontanea solidarietà tra i diversi soggetti partecipanti**, nonché sottoposta al vincolo di perfetta corrispondenza ⁽⁴⁾ tra le eccedenze di oneri finanziari trasferite al consolidato fiscale nazionale – in quanto indeducibili su base individuale – e quelle di ROL attribuite al medesimo gruppo. In altri termini, **l'assegnazione al gruppo delle perdite maturate in pendenza del regime aggregato d'imposizione è automatica, integrabile e non derogabile**, determinando una formale «spersonalizzazione delle stesse», in quanto le perdite – obbligatoriamente trasferite alla tassazione di gruppo – rimangono nell'esclusiva disponibilità della

fiscal unit: ciò non è, invece, prospettabile con riferimento alle **eccedenze degli interessi passivi** o del **ROL**, che permangono nell'**esclusiva disponibilità** del **soggetto** che le ha **generate**, il quale gode della facoltà, e non dell'obbligo, di conferirle al gruppo tributario.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha, pertanto, ritenuto, che – nel caso di operazioni di fusione o scissione interessanti società aderenti al consolidato fiscale nazionale, che non hanno determinato l'interruzione del regime dell'imposizione di gruppo – trovano applicazione le **disposizioni limitative** di cui all'art. 172, co. 7, D.P.R. 917/1986, e dunque le condizioni in precedenza riportate (si veda il paragrafo «*Riporto nella fusione e scissione*»): il vincolo quantitativo del patrimonio netto, il test di vitalità ed il possesso delle partecipazioni in capo ad un soggetto diverso dall'avente causa, ovvero ad altra impresa partecipante alla fusione o scissione.

Conseguentemente, possono esplicitare la propria efficacia le norme dirette a contrastare comportamenti strutturalmente elusivi, ai sensi dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.

(4) *Le eventuali rimanenti eccedenze, rispetto all'ammontare conferito e compensato a livello di gruppo, non possono formare oggetto di trasferimento al consolidato fiscale nazionale, potendo essere riportate esclusivamente dai soggetti che le hanno generate.*

LA SETTIMANA
fiscale



È ANCHE SU
facebook

www.facebook.com/LaSettimanaFiscale

• Aggiornamenti • Novità editoriali • Eventi • Discussioni